



Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e tutela e la promozione del suo territorio

A.C. 882

Dossier n° 88 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
24 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	882
Titolo:	Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Premessa

La proposta di legge in esame [AC 882](#) reca il "*Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio*". Essa è composta di **6 articoli**, non modificati in sede referente. Su tale testo hanno espresso "nulla osta" la III Commissione affari esteri il [16 gennaio 2024](#) e parere favorevole la XIV Commissione Unione europea il [17 gennaio 2024](#).

Contenuto

L'**articolo 1** determina le **finalità** della proposta di legge.

In base al comma 1, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2, quale **patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale**. Secondo il comma 2, nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate. Infine, a mente del comma 3, per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipulazione e l'attuazione di accordi di programma con le regioni e con i comuni previsti dal successivo articolo 2.

A livello d'**inquadramento normativo**, la formula del riconoscimento d'interesse nazionale quale patrimonio storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia sembra presentare profili di assonanza sia, per alcuni aspetti, con la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli artt. 136 ss. del Codice dei beni culturali (riguardante cose immobili o aree territoriali) e l'istituto delle aree tutelate per legge in ragione del loro valore paesaggistico ex art. 142 del medesimo Codice; sia, per altri aspetti, con la dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice (riguardante cose mobili, immobili e particolari siti). Per approfondimenti, cfr. gli appositi *dossier* predisposti dal Servizio studi sulla [dichiarazione di notevole interesse pubblico](#) e [sulla nozione di beni culturali e la dichiarazione d'interesse culturale](#). In disparte la circostanza che qui la dichiarazione è operata *ex lege*, anziché all'esito di un procedimento amministrativo, il riconoscimento d'interesse nazionale quale patrimonio storico, culturale e ambientale dell'Area della Magna Grecia operato dalla presente proposta di legge sembra produrre i soli effetti giuridici da essa specificamente previsti nell'articolato, senza ulteriori implicazioni o vincoli (almeno espliciti) discendenti dal Codice dei beni culturali per l'Area in quanto tale. *Si valuti l'opportunità di chiarire quest'ultimo aspetto.*

L'**articolo 2** individua puntualmente i **territori** delle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto ricompresi nell'area della Magna Grecia ai fini della proposta di legge.

L'**articolo 3** prefigura una serie d'**interventi**. In particolare, si dispone che per le finalità della legge, possono essere **ammessi a finanziamento** i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia: **a)** recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio; **b)**

manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree; **c)** valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità; **d)** interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale; **e)** attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale teatrale, cinematografico, digitale o multimediale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del territorio; **f)** programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.

L'**articolo 4**, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «**Fondo per l'area della Magna Grecia**», con una dotazione di **15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**. Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza: a) attività o interventi previsti nell'ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati; b) attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all'articolo 2.

L'**articolo 5** prevede che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la **promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale**, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.

Si ricorda che l'art. 11, par. 1, della **Convenzione UNESCO** dispone che ogni Stato firmatario sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell'elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, dev'essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull'interesse da essi offerto. In base al successivo par. 2 - richiamato dalla proposta di legge - in base agli inventari sottoposti dagli Stati di cui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «**elenco del patrimonio mondiale**», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L'aggiornamento dell'elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni. I beni candidati possano essere iscritti nella **Lista del Patrimonio Mondiale come patrimonio naturale, patrimonio culturale o paesaggio culturale**. Per l'elenco dei beni italiani iscritti all'elenco, cfr. [l'apposita pagina](#) dell'UNESCO. Per le modalità e i requisiti della candidatura, cfr. le [Linee Guida Operative](#) dell'UNESCO.

L'**articolo 6**, infine, si occupa delle **coperture finanziarie**, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cioè il «**Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**».

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame, sotto il profilo del riparto costituzionale di competenze, chiama in causa per un verso la **tutela dei beni culturali e dell'ambiente**, che spetta in via esclusiva allo Stato; per altro verso la **valorizzazione dei beni culturali e ambientali**, di competenza concorrente fra lo stesso Stato e le Regioni.

Per giurisprudenza costituzionale consolidata, «la materia dei beni culturali [è] segnata dalla linea di confine (...) che separa la valorizzazione dalla tutela [...] tutela e valorizzazione corrispondono, secondo la Costituzione, ad aree di intervento diversificate" (sentenze nn. [140 del 2015](#), [26](#) e [9 del 2004](#)): "la prima è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), la seconda è rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.)". Gli artt. 3 e 6 cod. beni culturali "hanno definitivamente precisato gli ambiti rispettivamente della tutela e della valorizzazione. La prima ricomprende le attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione (...) e si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale". Nell'ambito della tutela, pertanto, "risultano ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l'intervento operativo di protezione e difesa". La valorizzazione consiste, invece, "nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da

parte delle persone diversamente abili, nonché nelle attività di promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale» (cfr. fra le più recenti Corte cost., [sent. 45/2022](#)). Peraltro, in una prospettiva più ampia, già nelle sentenze nn. [478/2002](#) e [307/2004](#), ribadendo quanto riconosciuto anche nel vigore del Titolo V anteriore alla riforma, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».

In particolare, **l'articolo 4** istituisce, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, **sentite le regioni interessate** si provveda al riparto delle risorse del fondo. In proposito si ricorda che tra gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, appaiono ricomprese sia misure riconducibili alla tutela dei beni culturali (lettera a): recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali; lettera c): conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale) sia misure riconducibili alla loro valorizzazione (lettera b): manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive; lettera c): valorizzazione delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale; lettera d): interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale; lettera e): attività di studio, informazione e comunicazione; lettera f): programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegato o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio).

In ragione dell'intreccio di competenze statali e regionali implicate dagli interventi in questione, si valuti l'opportunità di realizzare il coinvolgimento delle Regioni tramite lo strumento dell'intesa, anziché tramite quello del parere, in sede di adozione del decreto ministeriale.

Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza [n. 7 del 2016](#)) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero ([sentenze n. 21 del 2016](#) e [n. 56 e n. 72 del 2019](#)) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come a fronte della prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione del parere.

Cost088	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura